

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

GENITORI E SCUOLA

Coordinamento Nazionale Comitati
e
Genitori della Scuola

Seveso (MI)

19 maggio 2003

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

1.1 Ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile e nel rispetto della Legge 383/2000 è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata

Genitori e Scuola **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

che in seguito sarà denominata "l'Associazione".

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 Sede: l'Associazione ha sede in Sommacampagna (VR) attualmente in Via Aldo Moro N 11, Tel xxx/xxxxxx ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.

ART. 2

L'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà istituire sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche nonché sedi territoriali a livello provinciale, regionale e comunale. Sia le sezioni dedicate alle tematiche che le sedi territoriali opereranno nel preciso rispetto delle finalità espresse dal presente statuto, secondo principi di autonomia organizzativa definiti dalla normativa di riferimento approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti e soci, rivolta a favore degli associati o di terzi, è a-partitica e a-confessionale e si riconosce pienamente nei principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino. Le finalità dell'Associazione in ambito scolastico sono:

- a) Il sostegno e la valorizzazione del ruolo dei genitori nella scuola e, in particolare, dell'attività svolta dai genitori negli organi collegiali, nei comitati genitori istituiti ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 416 del 31.05.74, di tutte le altre forme associative di partecipazione dei genitori inerenti alla scuola.
- b) La ricerca di nuovi strumenti, in primis uno Statuto dei Genitori, atti a garantire, riconoscere e sostenere il ruolo, i diritti e i doveri dei Genitori nella Scuola e nella società.
- c) La promozione di coordinamenti locali dei Genitori impegnati nella Scuola.
- d) La valorizzazione e generalizzazione della scuola pubblica in quanto luogo di crescita personale civile e democratica, di pari opportunità per tutti, luogo di confronto laico, democratico e pluralista tra culture diverse.
- e) L'affermazione di un sistema di istruzione/formazione di qualità che garantisca il diritto di tutti ad essere messi in condizione di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti.
- f) Fornire ai genitori che perseguano fini di utilità collettiva aiuto, informazione e consulenza in merito alle principali problematiche scolastiche.
- g) Favorire la diffusione delle migliori esperienze maturate nelle scuole sul piano didattico, finanziario, organizzativo, pedagogico.
- h) Proporsi come interlocutore qualificato nell'ambito delle problematiche riguardanti la Scuola verso qualsiasi soggetto e in particolare: le istituzioni scolastiche, gli organi di governo del sistema di Istruzione, gli enti locali, i partiti, sindacati e le associazioni.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA
Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

3.2. L'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, può stipulare convenzioni ed accordi con Enti ed Istituzioni per la promozione e l'esercizio della sua attività. L'Associazione, coopera e collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni che ne facciano esplicita richiesta, purché queste abbiano finalità non in contraddizione rispetto a quelle riportate nel presente Statuto.

3.3. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo può emanare un regolamento interno per disciplinare, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

3.4. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione assume tutte le iniziative necessarie ed utilizza gli strumenti ritenuti idonei, tra i quali, a mero titolo esemplificativo:

- + la promozione di manifestazioni e convegni;
- + la sensibilizzazione della pubblica opinione attraverso incontri con la stampa o altri mezzi di comunicazione tra cui internet;
- + l'elaborazione di studi, proposte e pubblicazioni;
- + la cooperazione con altri organismi nazionali ed internazionali , purché questi abbiano finalità non in contraddizione rispetto a quelle riportate nel presente Statuto (ad es. associazioni e reti di genitori, associazioni consumeristiche, ecc).

ART. 4 - Soci

L'Associazione è aperta ai nuovi membri che potranno entrare a farne parte in qualità di Sostenitori, Soci Onorari o Soci Federati. Per far parte dell'Associazione è necessario che l'interessato presenti domanda scritta indirizzata al Presidente e versi la quota annuale prevista. L'accettazione della domanda di adesione può essere rifiutata o successivamente revocata con delibera motivata presa a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo. Vengono accettate anche le domande presentate in formato elettronico.

4.1 Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti all'atto privato costitutivo dell'Associazione.

4.2 Sono Soci Federati i comitati e associazioni di genitori operanti in ambito di singola istituzione scolastica o su base comunale, intercomunale o provinciale che, condividendone le finalità statutarie, hanno presentato, in seguito a delibera, richiesta di Associazione tramite il proprio presidente o persona da esso delegata, secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e rispettano le norme associative emanate dagli organismi dell'Associazione. Tali richieste dovranno essere validate dal Consiglio Direttivo stesso.

Per Associazione di genitori, nelle realtà scolastiche dove non é istituito alcun comitato ai sensi del DPR 416/74 Art. 45, si intende anche un gruppo non strutturato di genitori purché la richiesta di adesione sia sottoscritta da almeno 10 genitori eletti negli Organi Collegiali della scuola.

4.3 Possono essere nominati Soci Onorari, con delibera del Consiglio, quelle persone che abbiano dato particolare contributo allo sviluppo dell'Associazione, abbiano realizzato studi o progetti o interventi di grande rilevanza attinenti all'attività dell'Associazione.

4.4 Sono inoltre considerati Sostenitori dell'Associazione tutti i cittadini che, condividendone le finalità statutarie, hanno presentato richiesta di adesione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e rispettano le norme emanate dagli organismi dell'Associazione.

4.5 Il numero dei Sostenitori e degli associati è illimitato.

4.6 La qualità di socio o di sostenitore si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al Presidente. Può essere escluso il socio o il sostenitore che non osservi le disposizioni del presente Statuto o che tenga una condotta contraria agli scopi dell'Associazione. L'esclusione é pronunciata dal Consiglio Direttivo il quale inviterà preventivamente il socio o il sostenitore a presentare eventuali chiarimenti. L'esclusione del socio o del sostenitore ha decorso immediato. Nessun rimborso spetta al socio a

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

seguito della cessazione del rapporto sociale. La qualità di socio o di sostenitore non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4.7 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

4.8 Tutti i soci hanno diritto di:

- + partecipare alle assemblee (se in regola con l'iscrizione);
- + conoscere i programmi per i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- + partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- + usufruire di tutti i servizi del Coordinamento;
- + proporre iniziative al Consiglio Direttivo;

Analoghi diritti, ad esclusione del diritto di voto, sono riconosciuti ai Sostenitori.

4.9 I soci sono obbligati:

- + ad osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli Organi Sociali;
- + a versare il contributo (quota associativa) stabilito dal Consiglio Direttivo;
- + a svolgere le attività preventivamente concordate a favore dell'Associazione, senza fini di lucro e a fornirle a titolo personale, volontario e gratuito.

4.10 La quota associativa viene definita dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno finanziario, e deve essere corrisposta da tutti i soci. Non è dovuta quota associativa da parte dei Sostenitori, pur essendo ammessi contributi facoltativi e volontari.

4.11 In caso di particolari necessità e/o esigenze, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- + Il Consiglio Direttivo.
- + Il Presidente.
- + L'Assemblea dei soci.
- + La Consulta Virtuale.

5.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione; gli organi sociali possono essere riconfermati.

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata, per la durata di tre anni, da un Consiglio Direttivo composto da minimo 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) persone con possibilità da parte dell'Assemblea di variare questo numero. Esso può essere revocato dall'Assemblea con una maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea.

6.1 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione attingendo dalla eventuale lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In mancanza di non eletti il posto resta vacante.

Qualora si scenda sotto la soglia minima verranno indette elezioni suppletive.

6.2 Chi intende candidarsi ad una qualsiasi carica dirigente dell'Associazione deve precedentemente dichiarare eventuali cariche elettive o dirigenziali ricoperte in altre associazioni/istituzioni/partiti/movimenti o all'interno di realtà che interagiscono a vario titolo con il mondo della scuola.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA
Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

In caso di elezione negli organismi direttivi dell'Associazione, tale dichiarazione dovrà essere corretta qualora subentrino modificazioni di stato durante il mandato.
Eventuali omissioni o dichiarazioni false costituiranno elemento propedeutico all'esclusione dalla carica.

ART. 7

7.1 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere (l'incarico di Tesoriere può essere affidato anche ad un socio o a persona esterna all'Associazione).

7.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta dal almeno un terzo dei suoi componenti (in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta) e comunque almeno una volta l'anno per deliberare sul bilancio preventivo. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario e inserito nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, su richiesta da parte di un terzo dei componenti, è tenuto a convocare il consiglio entro 20 giorni. Scaduto tale termine il consiglio può essere convocato direttamente dai consiglieri richiedenti.

7.3 Compiti del Consiglio Direttivo:

- ✚ Eleggere il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
- ✚ Predisporre eventuali regolamenti interni.
- ✚ Porre in atto le delibere dell'Assemblea dei Soci.
- ✚ Esaminare, con cadenza semestrale le relazioni ed i bilanci del Tesoriere e sottoporli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- ✚ Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci.
- ✚ Deliberare in merito all'eventuale esclusione di Sostenitori e Soci.
- ✚ Assumere personale per necessità dell'Associazione.
- ✚ Nominare commissioni di lavoro consultive, sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche nonché sedi territoriali a livello provinciale, regionale e comunale.
- ✚ Deliberare la quota annuale di Associazione.
- ✚ Convocare l'Assemblea dei soci e deliberare l'ordine del giorno.
- ✚ Deliberare su ogni atto di carattere finanziario purché nei limiti di stanziamento di bilancio.
- ✚ Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi.
- ✚ Predisporre il regolamento di voto relativo alle varie tipologie di associati. Tale regolamento rimane in vigore fino alla prima convocazione utile dell'Assemblea dei soci, durante la quale deve essere approvato o modificato.
- ✚ Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto, dal regolamento interno e da disposizioni legislative.

7.4 Il Consiglio Direttivo decide autonomamente le proprie modalità di riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza relativa dei presenti. Sono valide le deleghe; ogni presente può ricevere al massimo una delega.

ART. 8

Il consiglio è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria, mentre i poteri per l'amministrazione straordinaria competono all'Assemblea. Esso, sulla base della relazione del Tesoriere, redige il rendiconto da presentare per l'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. 9 - Il Presidente

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie (oltre al tesoriere) e per l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, tutti i suoi poteri vengono esercitati da un vicepresidente o dal tesoriere in caso siano operazioni bancarie.

9.2 Il Presidente provvede inoltre

- + Alla firma dei verbali dell'Assemblea dei Soci.
- + All'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.
- + A vigilare e curare il funzionamento dell'Associazione.
- + E' ammessa la delega di alcune sue funzioni ai Vice Presidenti.

9.3 Il Segretario assiste il Presidente e i Vice Presidenti nell'adempimento dei loro compiti ed opera in aderenza a quanto da Essi disposto; cura l'invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione; provvede alla tenuta del libro dei soci.

9.4 Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione; provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

ART. 10 - L'Assemblea

10.1 L'Assemblea dei soci è formata dai soci Fondatori, Federati e Onorari in regola con l'iscrizione. Possono partecipare senza diritto di voto i Sostenitori.

10.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci entro 30 giorni dalla data della richiesta. Dopo tale data l'Assemblea potrà essere convocata direttamente dai soci richiedenti.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

10.4 La Convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, avviene tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 30 gg prima dell'Assemblea e successivo avviso ai soci inviato, in forma scritta, ad uno dei recapiti forniti.

ART. 11

11.1 Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- + Eleggere il Consiglio Direttivo.
- + Approvare linee di indirizzo generale dell'Associazione.
- + Modificare l'ordine del giorno dell'Assemblea previa approvazione della maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- + Approvare il bilancio annuale dell'Associazione.
- + Approvare modifiche allo Statuto.
- + Nominare il collegio dei Provisori.
- + eleggere, se necessario, un collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 componenti supplenti, scelti tra gli Associati e, quando imposto da normative di Legge, tra gli iscritti al registro dei revisori dei Conti. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- + Deliberare su quanto non definito dal presente statuto.

ART. 12

12.1 I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci. Le forme di delega sono normate da apposito regolamento.

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua mancanza l'Assemblea nomina un Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. La nomina delle persone alle cariche sociali avviene per voto segreto.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità degli intervenuti e delle deleghe.

12.4 Delle riunioni viene redatto verbale da scrivere nel registro delle assemblee.

ART. 13

13.1 Per la deliberazione dell'Assemblea sia ordinaria, che straordinaria occorre in prima convocazione la presenza (in proprio o per delega) ed il voto di almeno la metà + uno degli associati; in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nella stessa giornata della prima.

13.2 Hanno potere di voto i Soci Federati, Fondatori e Onorari.

13.3 Si demanda ad apposito regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo la modalità di votazione.

ART. 14 - La Consulta Virtuale

La Consulta Virtuale è costituita da tutti gli iscritti alla Mailing List appositamente creata dal Consiglio Direttivo e costituisce organo consultivo e propositivo dell'Associazione nonché di raccordo e coordinamento con i genitori le scuole ivi rappresentate

ART. 15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento

15.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con l'assenso di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, anche se presenti mediante delega.

15.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 16

16.1 Il patrimonio è costituito:

- ✚ da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- ✚ da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- ✚ beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

16.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- ✚ dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei Soci e dei Sostenitori;
- ✚ da eredità, donazioni e legati;

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA
Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

- + da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Istituti di Credito, di Enti o Istituzioni, pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- + da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- + da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- + dal ricavato proveniente da manifestazioni promosse dall'Associazione o dalla sua partecipazione ad esse;
- + da rimborsi derivanti da convenzioni;
- + da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità sociali delle Associazioni di promozione sociale;
- + I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

16.3 La gestione della cassa e la funzione di tesoriere competono, di norma, ad un membro del Consiglio Direttivo. L'incarico di Tesoriere può essere affidato anche ad un socio o a persona esterna all'Associazione).

16.4 Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

16.5 Gli Esercizi sociali avranno inizio il 1° gennaio ed avranno termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno sarà redatto dal Consiglio Direttivo il rendiconto da sottoporre all'Assemblea.

ART. 17 – Controversie

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e il coordinamento o i suoi organi, saranno sottoposti in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri, scelti di volta in volta tra i soci. Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice Civile e alla Legge n° 383/2000

Seveso (MI, lì 19 maggio 2003

Firme